

Facoltà di Giurisprudenza  
Cattedra di Procedura Penale

MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE:  
IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

RELATORE

Prof. Giulio Illuminati

CANDIDATO

Silvia Mastrangelo

Matr. 068163

CORRELATORI

Prof. Paolo Moscarini

Prof. Maria Lucia Di Bitonto

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

# INDICE

## INTRODUZIONE

## CAPITOLO I: IL SISTEMA PENALE EUROPEO

1. Nuove esigenze di repressione del crimine
2. Il successo del metodo funzionalista
3. Il nuovo sistema delle fonti
4. Cooperazione ed integrazione in materia penale
5. Cenni sull'armonizzazione ed unificazione delle linee direttive del sistema

## CAPITOLO II: MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

6. Il Consiglio Europeo di Tampere
7. Mutuo riconoscimento: scopi ed obiettivi
8. I punti critici
9. Il rapporto tra fonte europea e fonte nazionale: l'interpretazione conforme

10. Mappa delle decisioni quadro sul mutuo riconoscimento

### CAPITOLO III: EFFICACIA DELLE DECISIONI QUADRO IN MATERIA PENALE

11. Efficacia negli ordinamenti interni previo leggi di attuazione

12. Il caso Pupino

12.1 I fatti e le pronunce delle Corti

12.2 L'iter argomentativo della Corte di Giustizia e relative  
conseguenze

12.3 Opinioni dottrinarie

### CAPITOLO IV: IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

13. Decisione quadro 2002/584/GAI

13.1 I principi generali

13.2 La procedura di consegna e suoi effetti

13.3 Disposizioni generali e finali

14. Legge 22 aprile 2005, n.69

14.1 Disposizioni di principio

14.2 Procedura passiva di consegna

14.3 Procedura attiva di consegna

14.4 Misure reali, spese e disposizioni finali

15. I punti di contrasto

16. I punti cruciali dell'attuazione

17. I risultati ermeneutici attraverso le prime sentenze della Corte di  
Cassazione

CONCLUSIONI

## MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE:

### IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

A partire dagli anni '80, assieme all'evoluzione dei rapporti socio-economici tra Stati, si è proporzionalmente incrementato anche il fenomeno del crimine transfrontaliero. Sebbene fosse già nei progetti dei padri fondatori dell'Europa, negli ultimi tempi l'intervento dei singoli Governi è diventato insufficiente, si è quindi reso necessario che gli Stati collaborassero tra loro, se non addirittura l'istituzione di una sovrastruttura che si occupi della definizione delle norme di coordinamento: l'Unione europea. Già come espresso da Robert Schumann nel 1950, la realizzazione dell'Unione secondo la politica dei piccoli passi del metodo funzionalista ha permesso un sempre maggiore allargamento delle competenze comunitarie, fino al settore penale, che qui ci interessa trattare.

Con i trattati di Maastricht e Amsterdam, rispettivamente del 1992 e 1997, si gettano le basi per il cd. Terzo Pilastro dell'Unione e della cooperazione nel settore della Giustizia e

Affari Interni (GAI). Anche se l'UE non è fonte diretta produttiva di diritto penale, al momento può imporre agli Stati membri obblighi di criminalizzazione ma solo nelle materie di sua competenza, si deve sottolineare la provvisorietà della mancanza di questa titolarità diretta dell'Unione in materia penale, considerate le già dichiarate intenzioni di superamento della distinzione in pilastri della competenza comunitaria e la comunitarizzazione di tutte le relative materie, cooperazione giudiziaria inclusa, fatte proprie dal progetto di Costituzione per l'Europa del 2003.

Il Terzo Pilastro, rispetto agli altri due (Comunità Europee e Politica estera e di sicurezza comune), è caratterizzato dalla cooperazione intergovernativa: il potere decisionale è in mano agli Stati membri, che decidono all'unanimità, e non alle istituzioni europee anche se l'adozione degli atti è demandata a questi ultimi. Nel lavoro svolto si offre un'analisi degli strumenti attuativi del Terzo Pilastro definiti dal Trattato dell'Unione Europea (decisioni quadro, posizioni comuni, decisioni, e le fonti atipiche quali convenzioni e risoluzioni), e se ne esamina il rapporto con l'ordinamento nazionale alla luce del principio di interpretazione conforme.

Si è reso necessario un approfondimento del Trattato di Amsterdam per quanto concerne lo Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia e il principio del mutuo riconoscimento, quest'ultimo fondamentale per l'armonizzazione ed unificazione degli ordinamenti penali dei singoli Paesi. Operazione quanto mai complessa se si considera che il diritto penale è manifestazione della sovranità statale per eccellenza.

Fondamentale il Consiglio di Tampere che riconosce l'importanza del principio del mutuo riconoscimento per la costruzione di una coscienza europea. Rileva la distinzione dalla cooperazione, sostanzialmente secondo quest'ultimo uno Stato richiede che un altro lo assista nel procedimento, il secondo Stato deciderà il da farsi rispettando il proprio ordinamento giuridico; mentre in base al principio del mutuo riconoscimento, il provvedimento del primo Stato avrà i suoi effetti nell'ordinamento del secondo Stato, che quindi diverrà semplicemente lo Stato di esecuzione dell'atto. Con ciò non può passare inosservato il Libro Verde della Commissione sul ravvicinamento, reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali del 30 aprile 2004. Questo documento ha

infatti lo scopo di stimolare una riflessione degli Stati interessati sul tema: nell'ultima parte vengono analizzati i problemi persistenti dell'attuazione, ed individuati alcuni terreni di iniziativa ritenuti necessari per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, nonché alcune possibili soluzioni normative. Nell'introduzione del documento si ribadisce la necessità di un ravvicinamento del genere, considerata anche la sua collocazione nel TUE, viene fatto presente che sono già state adottate decisioni-quadro in materia, ma la Commissione dichiara la sostanziale inconsistenza del ravvicinamento operato fino ad allora, complici la non considerazione di tutti i settori del diritto penale e delle deroghe contenute nei documenti europei che, oltre a ciò, spesso omettono di definire condotte che sono diversamente percepite nei diversi ordinamenti e che solo una definizione comune può riunire e rendere omogenee

Essenziale è studiare il recepimento nell'ordinamento interno degli atti del comunitari che ci interessano. Se i trattati vengono accolti secondo l'art. 11 Cost., ed i regolamenti sono direttamente applicabili; mancanza di efficacia diretta per gli



atti del terzo pilastro, direttive e decisioni necessitano di una via alternativa: la legge comunitaria annuale.

Per quanto riguarda il rapporto con il diritto interno, per gli atti del Terzo Pilastro il controllo spetta in primo luogo al legislatore, che nell'attuazione degli obblighi della cooperazione penale deve conformarli ai principi costituzionali, per questo motivo l'ordinamento riconosce come legittime le eventuali deroghe, ed il giudice comune si confronta con la normativa interna non direttamente con gli obblighi del Terzo Pilastro.

Accennavamo alle decisioni quadro in materia di cooperazione e mutuo riconoscimento adottate in materia, che possono essere brevemente riassunte come segue: la decisione quadro 2002/630/GAI del Consiglio adotta un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per il periodo 2003-2007; la 2007/125/GAI che istituisce il programma di prevenzione e lotta alla criminalità per il periodo 2007-2013. Ma è la 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo a rivestire un ruolo centrale, anche per il dibattito dottrinario, perché rappresenta la prima, vera, concretizzazione del principio del mutuo riconoscimento. Con

la 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, si ammette che lo Stato di esecuzione, mediante un provvedimento adottato dallo Stato di emissione, possa impedire ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o prova; cui segue la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Si distingue dalle precedenti, perché di tipo nettamente processuale, la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale: incoraggia lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, perché siano prese in considerazione in occasione di un nuovo procedimento, ma senza che influisca né interferisca. La decisione quadro 2008/909/GAI invece concerne l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea,

ha il fine di riconoscere ed eseguire la pena per favorire il reinserimento sociale del condannato. Ne ricalca sostanzialmente lo schema la successiva decisione quadro 2008/947/GAI pertinente all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Nel 2008, la 2008/978/GAI sul mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti e documenti da utilizzare nei procedimenti penali, permette di per istituire un meccanismo omogeneo per la ricerca e la trasmissione di prove, a completamento della disciplina delle decisioni quadro in materia di blocco dei beni e sequestro probatorio. Infine la 2009/299/GAI, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, ha lo scopo di fornire maggiore chiarezza ai cittadini riguardo i loro diritti fondamentali soprattutto per quanto riguarda le decisioni pronunciate in contumacia e trovare un equilibrio tra le diverse soluzioni adottate dai singoli Stati in caso di

contumacia dell'imputato che impediscono una cooperazione penale efficace.

Nel 2005 il caso Pupino rivede e sottolinea delicati aspetti del rapporto tra fonte comunitaria e diritto nazionale, conferendo alle decisioni quadro (e conseguentemente al Terzo Pilastro, essendone lo strumento realizzatore per eccellenza) una centralità nel panorama comunitario che fino ad allora era stata prerogativa esclusiva del Primo Pilastro. Si gettano le basi per la comunitarizzazione del Terzo Pilastro. Nell'analisi della sentenza emerge come da una simile decisione scaturiscano poteri del giudice molto più ampi rispetto al passato. La facoltà discrezionale del giudice sembra estendersi fino a ricomprendere una vera e propria funzione creativa piuttosto che meramente interpretativa.

Come già detto poco sopra, il mandato d'arresto europeo, in attuazione del principio del mutuo riconoscimento è destinato a rivoluzionare il Terzo Pilastro: si aggiunge al titolo costitutivo emesso al termine di un procedimento penale; ha lo scopo di consegnare una persona ricercata ad un altro Stato membro per l'esecuzione di un'azione penale, l'esecuzione di

una pena, o l'esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà.

Prima della decisione quadro 2002/584/GAI era in vigore il procedimento di estradizione, rispetto al quale si registrano due innovazioni: innanzi tutto il mandato riunisce in un unico atto la richiesta di arresto e quella di consegna, e presenta un vincolo per lo Stato di esecuzione. Nel testo vengono tassativamente indicati i reati per i quali il mandato d'arresto opera senza la doppia incriminazione del fatto, si definiscono le autorità competenti a emettere e ricevere il mandato (ma senza individuarle, questo passo è lasciato ai singoli Stati); il legislatore italiano ha individuato nella Corte di Appello l'autorità più indicata a svolgere questo ruolo, considerando anche il vaglio della richiesta proveniente dall'estero che la legge di attuazione ha previsto. Nella legge di attuazione 69/2005 risalta la particolare funzione del Ministro della Giustizia, sia nel caso della procedura attiva che di quella passiva, fa da "intermediario" tra le autorità giudiziarie competenti nazionali e straniere, curando la repentina trasmissione dei documenti dall'una all'altra e viceversa. L'interposizione della figura del Ministro, sebbene risulti in

linea con la disposizione dell'art. 7 § 2 della decisione quadro, attenua, non di poco, il sistema di trasmissione diretta che si voleva raggiungere, che teoricamente sarebbe stato previsto come il procedimento in via ordinaria. Il sistema previsto prevede una stretta collaborazione con il Sistema di Informazione di Schengen, soprattutto nel caso in cui non sia rintracciabile l'interessato.

Giuristi del calibro di V. Caianiello e G. Vassalli non hanno mancato di manifestare le proprie perplessità sul mandato, individuandone i punti di contrasto con la Costituzione, nella violazione degli artt. 3, 13, 25 della Costituzione.

Inoltre, così come delineato dalla l. 69/2005, l'effetto coercitivo è dato dalla pronuncia favorevole della Corte d'Appello piuttosto che dalla decisione dell'autorità straniera, e solo dopo averne valutato la necessità. La fretta usata nell'emanazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo non sia coincisa con il "far bene": la circolazione delle decisioni giudiziarie sarà tanto più effettiva quanto più gli Stati dell'Unione adotteranno strumenti penali simili tra loro. Questo però costituisce al momento un obiettivo non facile e non perseguibile nel breve periodo, per questo motivo

un previo ravvicinamento dei sistemi sarebbe stato quanto meno auspicabile; senza dubbio preferibile ad un accordo settoriale e parziale, volto alla compatibilità dei sistemi piuttosto che alla loro omogeneizzazione.

La Corte di Cassazione, in due sentenze del 2005, si è pronunciata in merito al discusso vaglio preliminare della Corte di Appello alla richiesta di consegna. Nel caso Hussain la Corte di Cassazione ha affermato che la Corte di Appello deve limitarsi ad accertare la non mera apparenza della motivazione, e ad eseguire un controllo formale degli elementi. Invece nel caso Ilie Petre le conclusioni risultano più incerte. In sostanza l'autorità italiana deve verificare che il mandato "sia fondato su un compendio indiziario ritenuto seriamente evocativo di un reato", gli indizi di colpevolezza devono essere "riconoscibili" all'autorità italiana, chiamata ad un "controllo sufficiente" del contenuto. La Corte però omette di chiarire la natura del controllo, che risulta così a metà strada tra un controllo formale e un controllo di merito, ma non sufficientemente determinato da evitare scelte discrezionali in sede di applicazione.

Concludendo, ne emerge un quadro piuttosto complesso: le pressioni dell'Unione per accelerare il processo di integrazione si fronteggiano con le difese statali della propria sovranità nazionale, lampante ne è il giudizio della Corte d'Appello sulla richiesta di consegna e la funzione del Ministro inserite nella l. 69/2005.

Un'Europa che mira ad un'integrazione a tutti i livelli contro le, talvolta macroscopiche, differenze tra gli ordinamenti statali (si pensi solo alla *summa divisio* tra ordinamenti di *common law* e *civil law*), con tutte le difficoltà che comportano per un'armonizzazione e normazione comune. Sembra evidente che al momento non si possa parlare di un *sistema penale europeo* in senso tecnico, l'attuazione manca l'organicità e la coerenza. Tuttavia si constata che gli organismi chiamati a concretizzarlo non mancano di zelo e strumenti, forse manca solo la presa di coscienza dei Stati membri della necessità di questo ulteriore passo verso l'integrazione europea, operazione comunque non semplice, se non addirittura ostacolata, dai continui ingressi di altri Stati nell'Unione. Nonostante ciò, il fatto che i provvedimenti in materia di Terzo Pilastro non si arrestino fanno ben sperare



per il futuro, e confermano il successo del principio del mutuo riconoscimento su cui tanto si era investito anni fa.

## BIBLIOGRAFIA

### Monografie

AA. VV., *Diritto comunitario e diritto interno. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007*, Giuffrè, Milano, 2008

AA. VV., *Diritto penale europeo e ordinamento italiano*, Giuffrè, Varese, 2006

S. Allegrezza, *Il caso "Pupino": profili processuali*, in F. Sgubbi e V. Manes (a cura di), *Interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, Bup, Bologna, 2007

E. Aprile, *Diritto processuale penale europeo e internazionale*, Cedam, Padova, 2007

P. Balbo, *Il mandato di arresto europeo secondo la legge di attuazione italiana: commento delle Decisioni quadro europee 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo e*

*2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie*, Giappichelli, Torino, 2005

A. Balsamo e R. E. Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Giappichelli, Torino, 2008

P. Barcellona, *Crisi della sovranità statale, territorialità della giurisdizione e processo di globalizzazione*, in T. Rafaci (a cura di), *L'area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, Giuffrè, Varese, 2007

M. Bargis e E. Selvaggi (a cura di), *Il mandato d'arresto europeo: dall'estradizione alle procedure di consegna*, Giappichelli, Torino, 2005

M. C. Bassiouni, V. Militello e H. Satzger H. (a cura di), *European cooperation in penal matters: issues and perspectives: lectures and materials of specialization course in European criminal law*, Cedam, Padova, 2008

A. Bernardi, *L'uropeizzazione del diritto e della scienza penale*, Giappichelli, Torino, 2004

A. Bernardi, *Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale*, in T. Rafaci (a cura di), *L'area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, Giuffrè, Varese, 2007

A. Bernardi, G. Grasso, L. Salazar e R. Sicurella, *Materiali per un diritto penale comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001

V. Biagiotti e J. H. H. Weiler, *L'unione europea. Istituzioni, ordinamento e politiche*, Il Mulino, Bologna, 2001

R. Blekxtoon, W. van Ballegooij, *Handbook on the European arrest warrant*, TMC Asser Press, L'Aia, 2005

S. Buzzelli e O. Mazza, *Codice di procedura penale europea*, Raffaello Cortina, Milano, 2005

M. Caianiello, *Il caso “Pupino” : riflessioni sul nuovo ruolo riconosciuto al giudice alla luce del metodo adottato dalla Corte di Giustizia*, in F. Sgubbi e V. Manes (a cura di), *Interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, Bup, Bologna, 2007

R. Calvano (a cura di), *Legalità costituzionale e mandato d'arresto europeo*, Jovene, Napoli, 2007

M. Chiavario ( a cura di), *Mandato d'arresto europeo: commento alla legge 22 aprile 2005 n°69*, Utet, Torino, 2006

A. Confalonieri, *La sfera dei diritti del soggetto interessato dal mandato di arresto europeo*, in E. Rozo Acuna (a cura di), *Mandato d'arresto europeo e l'estradizione*, Cedam, Padova, 2004

P. Cullen e S. Jund, *Criminal justice co-operation in the European Union after Tampere*, Bundesanzeiger, Colonia, 2002

L. Daniele, *Diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2007

A. D'Atena, *L'anomalo assetto delle fonti comunitarie*, in S. Panunzio e E. Sciso (a cura di), *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2002

G. De Amicis, *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007

G. De Amicis e G. Iuzzolino, *Guida al mandato d'arresto europeo*, Giuffrè, Milano, 2008

G. De Kerchove e A. Weyembergh (a cura di), *La reconnaissance mutuelle des décisions pénales dans l'Union européenne*, Università di Bruxelles, Bruxelles, 2001

S. P. Fragola e F. Atzori, *Prospettive per un diritto penale europeo*, Cedam, Padova, 1990

G. Gaja, *Caratteri del diritto dell'Unione Europea concernenti il secondo e terzo pilastro*, in P. Fois e R. Clerici (a cura di), *I caratteri del diritto dell'Unione Europea*, Cedam, Padova, 2007

G. Gaja., *L'esigenza di interpretare le norme nazionali in conformità con il diritto comunitario*, in S. Pannunzio e S. Elena (a cura di), *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2002

A. Gorski e P. Homanski, *The European arrest warrant and its implementation in the member States of the European Union*, Wydawnictwo C.H. Beck, Varsavia, 2008

G. Grasso, *Prospettive di un diritto penale europeo*, in N. Bartone (a cura di), *Diritto penale europeo. Spazio giuridico e rete giudiziaria*, Cedam, Verona, 2001

U. Guerini (a cura di), *Il diritto penale dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2008

L. Kalb (a cura di), *Mandato di arresto europeo e procedure di consegna : commento alla Legge 22 aprile 2005, n. 69 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri e sintesi dei lavori parlamentari*, Giuffrè, Milano, 2005

A. Klip, *European criminal law: an integrative approach*, Intersentia, 2009

F. Kostoris Padoa Schioppa, *Rapporto sullo stato dell'Unione Europea*, Il Mulino, Bologna, 2001

S. Maranella, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (dir. U.E.)*, in volume aggiornamento XV Enciclopedia Giuridica, Treccani, Roma, 2007

L. Moreillont e A. Willi-Jayet, *Coopération judiciaire pénale dans l'union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2005



S. Pannunzio e E. Sciso (a cura di), *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2002

G. Pansini e A. Scalfati (a cura di), *Il mandato d'arresto europeo*, Jovene, Napoli, 2005

A. Pasquero, *Mutuo riconoscimento delle decisioni penali: prove di federalismo. Modello europeo e statunitense a confronto*, Giuffrè, Milano, 2007

M. Pedrazzi (a cura di), *Mandato d'arresto europeo e garanzie della persona*, Giuffrè, Milano, 2004

S. Peers, *Eu justice and home affairs law*, Oxford University Press, Dorchester, 2006

P. Peitado Mariscal, *El reconocimiento mutuo de resoluciones penales definitivas en la Union Europea*, Colex, Madrid, 2006

P. Pirrone, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè, Varese, 2004

E. Pistoia, *Cooperazione penale nei rapporti tra diritto dell'Unione Europea e diritto statale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008

E. Regan, *The new third pillar: cooperation against crime in the European Union*, Institute of European Affairs, Dublino, 2000

A. Scalfati, *Mandato d'arresto: contenuti dell'atto ed esercizio del potere coattivo nello stato di esecuzione*, in E. Rozo Acuna (a cura di), *Mandato d'arresto e europeo e l'estradizione*, Cedam, Padova, 2004

F. Sgubbi e V. Manes (a cura di), *Interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale*, Atti del convegno tenutosi in Bologna il 31 marzo 2006 sulla sentenza "Pupino" della Corte di giustizia UE, Bup, Bologna, 2007

F. Sorrentino, *Il diritto comunitario e il sistema italiano delle fonti*, in S. Pannunzio e S. Elena (a cura di), *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2002

C. Sotis, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè, Milano, 2007

D. Wyatt e A. Dashwood, *European Union law*, Sweet & Maxwell, Londra, 2000

Contributi in riviste

E. Aprile, *I rapporti tra diritto processuale e diritto dell'unione europea, dopo la sentenza della Corte di Giustizia sul «caso Pupino» in materia di incidente probatorio*, in *Cassazione Penale*, 2006, fasc. 3, p.1165

E. Aprile, *Note a margine delle prime pronunce della Cassazione in tema di mandato di arresto europeo: dubbi*

*esegetici e tentativi di interpretazione logico-sistematica della materia*, in Cassazione penale, 2006, fasc. 7, p. 2516

V. Bazzocchi, *Il caso Pupino e il principio di interpretazione conforme delle decisioni quadro*, in Quaderni Costituzionali, 2005, fasc. 4, p.884

A. Bernardi, *Europeizzazione del diritto penale e progetto di Costituzione europea*, in Diritto penale e processo, 2004, fasc. 1, p. 5

A. Bernardi, *Strategie per l'armonizzazione dei sistemi penali europei*, in Diritto penale dell'economia, 2004, fasc. 4 p. 787

R. Belfiore, *Mandato d'arresto europeo e segnalazione nel SIS: quali atti possono essere richiesti all'autorità di emissione?*, in Cassazione penale, 2006, fasc. 12, p. 4118

V. Caianiello e G. Vassalli, *Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo*, in Cassazione penale, 2002, fasc. 2, p. 462

E. Calvanese e G. De Amicis, *Mutuo riconoscimento solo nelle intenzioni*, in Guida al diritto, 2005, fasc. 19, p. 77

R. Calvano, *Il caso Pupino: ovvero dell'alterazione per via giudiziaria dei rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto Ue e diritto comunitario*, in Giurisprudenza Costituzionale, 2005, p. 4027

E. M. Catalano, *Molte incertezze e piccoli passi nel percorso di europeizzazione del diritto processuale penale*, in Processo penale, 2007, fasc. 4, p. 522.

G. De Amicis, *Ne bis in idem, giurisdizioni concorrenti e divieto di azioni multiple nell'U.E.: il ruolo dell'Eurojust*, in Cassazione penale, 2006, fasc. 3, p. 1176

G. De Amicis, *Osservazioni in tema di ne bis in idem*, in Cassazione penale, 2006, fasc. 3, p. 989

G. De Amicis e G. Iuzzolino, *Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato che*

*istituisce una Costituzione per l'Europa*, in Cassazione penale, 2004, fasc. 10, p. 3067

F. De Leo, *Il coordinamento giudiziario in Italia e in Europa. Normative e modelli a confronto*, in Diritto penale e processo, 2006, fasc. 3, p. 377

A. Fabbricatore, *Caso Pupino: sul riconoscimento dell'efficacia diretta delle decisioni quadro*, in Diritto penale e processo, 2006, fasc. 5, p. 640

E. Gatti e A. Venegoni, *La cooperazione giudiziaria europea in materia penale dal "Terzo Pilastro" alla Convenzione*, in Questione giustizia, 2003, fasc. 2, p. 407

A. Giarda, *Italia e giurisprudenza europea*, in Diritto penale e processo, 2006, fasc. 1, p. 5

M. Gnes, *L'estensione dell'obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro*, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2006, fasc. 5, p. 497

G. Grasso, *L'incidenza del diritto comunitario sulla politica criminale degli Stati Membri: nascita di una "politica criminale europea"*, in *L'indice penale*, 1993, fasc. 1, p. 65

V. Manes, *L'incidenza delle "decisioni-quadro" sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cassazione penale*, 2006, fasc. 3, p. 1151

M. Papa, *Repressione del crimine organizzato: incertezze italiane e prospettive transnazionali*, in *Diritto penale e processo*, 2002, fasc. 7, p. 797

F. Ruggieri, V. Manes, E. Aprile e G. De Amicis, *L'incidenza delle «decisioni quadro» sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cassazione penale*, 2006, fasc. 3, p. 1150

P. Salvatelli, *La Corte di Giustizia e la «comunitarizzazione» del «Terzo Pilastro»*, in *Quaderni Costituzionali*, 2005, fasc. 4, p. 887

A. Tamietti, *Un ulteriore passo verso una piena esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di ostacolo alla riapertura dei processi*, in *Cassazione penale*, 2007, p. 1016